

REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE, LE FINALITÀ E LE MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA DELLE PROFESSIONI DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI PESARO E URBINO

Art.1 Oggetto

Il regolamento in oggetto disciplina, in attuazione dell'art.12 bis dello Statuto della Camera di Commercio di Pesaro e Urbino, finalità, composizione e modalità di funzionamento della "Consulta delle Professioni".

Art.2 Finalità

La Consulta ha funzioni consultive e propositive nelle materie di interesse delle professioni rappresentate.

Art.3 Ambito di rappresentanza

La Consulta si compone di professionisti iscritti agli ordini e ai collegi delle professioni ordinistiche della provincia di Pesaro e Urbino, nonché di professionisti iscritti ad associazioni professionali individuate dal vigente rapporto di monitoraggio del CNEL, ovvero iscritte al COLAP, che indirizzano le loro prestazioni, in prevalenza, nei confronti delle imprese.

Art.4 Domanda di ammissione

Gli ordini e i collegi delle professioni ordinistiche operanti nella circoscrizione della Camera di Commercio di Pesaro e Urbino sono ammesse di diritto alla Consulta.

Le associazioni professionali delle categorie di professioni individuate nel precedente art.3, con strutture organizzative e funzionali operanti nel territorio della provincia di Pesaro e Urbino da almeno tre anni, possono presentare domanda di ammissione alla Consulta entro 30 giorni dalla pubblicazione di apposito avviso del Presidente della Camera di Commercio all'albo e sul sito web dell'Ente.

La domanda, sottoscritta dal legale rappresentante, deve contenere:

- dichiarazione sostitutiva di atto notorio con cui si attesti che l'associazione rappresentata è individuata dal vigente rapporto di monitoraggio del CNEL, ovvero è iscritta al COLAP e, con riferimento al territorio provinciale, la composizione degli organi, lo svolgimento con continuità dell'attività sociale da almeno tre anni, il numero degli iscritti in regola con il versamento delle quote associative al 31/12 dell'anno precedente a quello cui si riferisce la domanda;
- autocertificazione circa la mancanza di condanne penali e di procedimenti penali in corso a carico del legale rappresentante;

e deve essere corredata da:

- copia dello Statuto e dell'atto costitutivo dell'associazione;
- copia dall'atto di nomina del legale rappresentante;
- relazione sull'attività svolta nel territorio provinciale con riferimento all'ultimo triennio (tematiche trattate, strutture organizzative e funzionali attivate, siti web resi operativi, iniziative realizzate, ecc.);
- ogni informazione utile per attestare ruolo ed importanza della specifica professione rappresentata per l'economia provinciale, sulla sua attinenza con le finalità istituzionali dell'Ente camerale e con gli interessi del sistema imprenditoriale.

Sulla domanda di ammissione si esprime la Giunta della Camera di Commercio tenuto conto delle finalità istituzionali dell'Ente, degli interessi del sistema imprenditoriale e del grado di rappresentatività di ciascuna associazione nell'ambito della categoria professionale rappresentata.

Art.5 Composizione

La Consulta si compone:

- dei Presidenti degli ordini e dei colleghi professionali operanti nella circoscrizione della Camera di Commercio di Pesaro e Urbino;
- di un rappresentante designato da ciascuna associazione professionale così come individuata nel precedente art.4;
- del Presidente della Camera di Commercio, o suo delegato;
- del Segretario Generale;
- dal Conservatore del Registro delle Imprese, che svolge le funzioni di segreteria.

La Camera di Commercio promuove presso le associazioni designanti il rispetto del principio di pari opportunità tra uomini e donne.

Art.6 Compiti e funzioni

La Consulta, nell'interesse generale delle categorie professionali rappresentate:

- esprime, in base al D.M. 156/11, un proprio rappresentante in seno al Consiglio della Camera di Commercio e in qualunque organismo in cui sia richiesta od ammessa la rappresentanza delle professioni;
- formula proposte ed esprime pareri sugli interventi programmatici, sulle proposte di legislazione regionale e di regolamentazione degli Enti e delle istituzioni locali che hanno riflessi sull'attività professionale delle categorie rappresentate e sul rapporto tra professionisti ed imprese;
- propone iniziative intese a promuovere la formazione e la crescita professionale, quali incontri per l'approfondimento di temi specifici, scambio di esperienze tra singoli professionisti e tra diverse categorie;
- promuove, in accordo con le associazioni di categoria, per favorire la competitività del sistema delle imprese, azioni per sostenere la semplificazione delle procedure amministrative e la diffusione della pratica telematica nei rapporti con la PA;
- promuove l'azione conciliativa e di arbitrato in caso di controversia e contrasto nell'ambito degli interessi rappresentati o tra soggetti diversi;
- espleta ogni altro compito che dalle leggi o da deliberati degli organi camerali sia ad essa direttamente affidato.

La Consulta non ha autonomi poteri di spesa.

I componenti della Consulta svolgono le loro funzioni a titolo gratuito, senza compensi, gettoni, rimborsi spesi o emolumenti comunque denominati.

Art.7 Nomina

La Consulta è nominata dalla Giunta della Camera di Commercio e dura in carica 5 anni.

Alla scadenza, continua ad esercitare le proprie funzioni fino all'adozione della delibera di nomina della nuova Consulta.

I componenti la Consulta possono essere riconfermati.

Art.8 Presidenza

La Consulta elegge al proprio interno un Presidente e un vice Presidente.

Il Presidente convoca e presiede la Consulta e si avvale di una segreteria tecnica composta dal Conservatore del Registro delle Imprese e da un funzionario per l'attività

istruttoria degli atti portati all'attenzione della Consulta stessa.

Art.9 Funzionamento

La Consulta è convocata per la prima volta dal Presidente della Camera di Commercio che pone all'ordine del giorno l'elezione del Presidente della Consulta stessa.

La Consulta è convocata poi, in via ordinaria, presso le strutture della Camera di Commercio, dal Presidente - sentito il Presidente della Camera di Commercio - di norma una volta ogni sei mesi, mediante fax o posta elettronica, con avviso da trasmettere almeno 7 giorni prima della data di convocazione.

La Consulta è convocata, inoltre, in via straordinaria in tutti i casi in cui il Presidente ne ravvisi la necessità o l'urgenza, o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei componenti.

Nei casi d'urgenza l'avviso può essere trasmesso 2 giorni prima della data di convocazione.

Per la validità delle sedute, in prima convocazione, occorre la presenza di almeno la metà più uno dei componenti; in seconda convocazione, qualsiasi numero di presenti.

Dichiarata aperta la seduta, prima della trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente illustra eventuali comunicazioni su fatti e attività di particolare interesse e attualità, anche se non inseriti all'ordine del giorno.

L'ordine delle votazioni è stabilito in base agli argomenti inseriti all'ordine del giorno, motivando l'eventuale precedenza di alcuni argomenti.

Solo se presenti e consenzienti tutti i componenti la Consulta, possono essere trattati, in via d'urgenza, argomenti non inseriti all'ordine del giorno.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti. A parità di voti, prevale il voto del Presidente.

Per la designazione del rappresentante in seno al Consiglio della Camera di Commercio hanno diritto di voto solo i Presidenti degli ordini e dei collegi delle professioni ordinistiche.

Il Conservatore del Registro delle Imprese svolge le funzioni di Segretario verbalizzante, eventualmente coadiuvato da un funzionario, e cura la conservazione della relativa documentazione.

I verbali della seduta, redatti in forma sintetica, sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

Alle sedute partecipano, su invito del Presidente e senza diritto di voto, anche soggetti esterni in relazione alla specificità degli argomenti trattati.

Art.10
Disciplina transitoria

Nella fase precedente e funzionale al rinnovo degli organi camerali per il mandato 2012-2017, la Consulta è validamente costituita dai Presidenti degli ordini e dei collegi delle professioni ordinistiche di cui al precedente art.3.

Nel corso del mandato amministrativo 2012-2017, la Consulta può essere integrata da ulteriori rappresentanti secondo le modalità previste ai precedenti artt. 3 e 4.

Art.11
Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nell'Albo della Camera di Commercio.